



Prefettura di Grosseto

Ufficio Territoriale del Governo

ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE OSPITATI PRESSO CENTRI COLLETTIVI CON CAPACITA’ RICETTIVA MASSIMA DI 50 POSTI UBICATI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO.

PERIODO DAL ----- AL -----
CIG: -----

VISTA la legge 29 dicembre 1995 n. 563 ed il relativo regolamento di attuazione, decreto del Ministro dell’Interno n. 233 del 2 gennaio 1996, il quale all’art. 3 prevede, fra l’altro, che le Prefetture, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza connesse al verificarsi di sbarchi di immigrati irregolari possono disporre interventi di prima assistenza in favore degli stessi, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati individuando le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze;

VISTO il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate dagli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recante "Attuazione della Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della Direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale", e successive modificazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, citato, che prevede che con decreto del Ministro dell'interno è adottato lo schema di capitolato di gara d'appalto per la fornitura dei beni e dei servizi relativi al funzionamento dei centri di cui agli articoli 6, 8, comma 2, 9 e 11 del medesimo decreto legislativo, al fine di assicurare livelli uniformi di accoglienza nel territorio nazionale, in relazione alla peculiarità di ciascuna tipologia di centro;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 4 marzo 2024, registrato dalla Corte dei Conti in data 19.3.2024, con il quale è stato approvato, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 18/9/2015, n. 142, il “*Nuovo schema di capitolato di appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di prima accoglienza e centri di accoglienza temporanei previsti agli articoli 9,11 e 11, comma 2 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, come modificati dal D.L. 10/3/2023, n.20, convertito con modificazioni dalla legge 5/5/23, n. 50 nonché dei centri di cui agli articoli 10-ter e 14 del D.Lgs. 25/7/1998, n. 286, con i relativi allegati*”;

CONSIDERATO che il Dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione, con circolare prot. n. 2898 del 21/3/2024, ha disposto di avviare le procedure di gara per l’affidamento di accoglienza, in conformità al nuovo capitolato soprarichiamato;

PREMESSO che questa Prefettura, con bando di gara, ha indetto in data..... una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento dei servizi di accoglienza e la fornitura di beni in favore di cittadini stranieri richiedenti protezione *internazionale presso strutture di accoglienza, costituite da centri*



Prefettura di Grosseto

Ufficio Territoriale del Governo

collettivi con una capacità ricettiva complessiva fino a 50 posti, ubicate nel territorio della provincia di Grosseto;

VISTE le prescrizioni e le clausole del bando, unitamente ai relativi allegati, che si intendono integralmente richiamate nel presente atto;

RICHIAMATA la graduatoria approvata con l'aggiudicazione definitiva dell'Accordo quadro, di cui al provvedimento prot. n. ----- del -----, da cui risulta stabilito il seguente ordine di priorità dei soggetti a cui, eventualmente, affidare la gestione dei servizi in argomento

1. _____;
2. _____;
3. _____;

RITENUTO di dover procedere alla stipula di un Accordo quadro con gli operatori utilmente collocati in graduatoria, per la durata complessiva di due anni

TRA

la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Grosseto, nella persona del Prefetto di Grosseto *pro tempore* -----

E

1. **Operatore**
2. **Operatore**
3. **Operatore**

Nel seguito denominati “Gestori”

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo Quadro

Oggetto del presente Accordo Quadro è costituito dai servizi di gestione dei centri di accoglienza costituiti centri collettivi con capacità ricettiva massima di 50 posti (art 1 comma 2 lett b) del Capitolato approvato con DM 04/03/2024 nell’ambito del territorio provinciale di Grosseto come specificati dal bando **CIG:** ----- e dai relativi allegati, che si intendono integralmente richiamati nel presente Accordo Quadro, con particolare riferimento al capitolato d’appalto, ed in conformità alle singole offerte tecniche ed economiche presentate dagli aggiudicatari in sede di gara.

Il contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 120 comma 1, lett. a) del Dlgs 36/2023 secondo quanto indicato all’articolo 13 comma 1 del capitolato e nei limiti del 150% dell’importo del contratto.

L’espletamento del servizio è subordinato al manifestarsi dell’effettiva necessità, segnalata dal Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione - Direzione Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo, di ospitare in via temporanea, in questa provincia, cittadini extracomunitari



Prefettura di Grosseto

Ufficio Territoriale del Governo

richiedenti protezione internazionale. Nulla sarà dovuto o potrà essere preteso ove nel periodo di validità del presente accordo quadro non si manifestino le condizioni per l'effettivo affidamento del servizio in parola. Qualora nei termini indicati dalla Prefettura l'offerente prescelto non ottemperi a quanto richiesto o non proceda alla stipula della convenzione, questa Amministrazione ha facoltà di ritenere come non avvenuto l'affidamento, salve le responsabilità dell'offerente inadempiente per eventuali danni.

La Prefettura, nei limiti strettamente necessari, si riserva di assegnare gli ospiti in deroga alla graduatoria, esclusivamente nei casi in cui si ravvisino motivate esigenze di ordine e sicurezza, di equa distribuzione delle presenze sul territorio provinciale, di diversità di genere, etnia e religione, di unità dei nuclei familiari, nonché di situazioni di vulnerabilità al fine di evitare criticità nella convivenza.

I posti oggetto del presente accordo sono comunque sintetizzati nel prospetto che segue:

Pos. Grad.	PARTECIPANTI	Posti di accoglienza	Numero strutture	Importo pro-die pro-capite offerto (escluso pocket money, tessera telefonica e kit di primo ingresso)

Articolo 3

Valore dell'Accordo Quadro

L'importo complessivo dell'accordo quadro è stimato in € ----- tenuto conto:

- della durata triennale e del numero dei posti messi a disposizione dagli aggiudicatari,
- dei prezzi offerti dagli aggiudicatari per il servizio di gestione (pro capite e pro die), per la fornitura del kit di primo ingresso, dei pannolini per neonati, del trasporto scolastico e del materiale didattico e ludico;
- del costo, conformemente ai limiti e alle condizioni indicati nel disciplinare di gara, delle prestazioni aggiuntive non soggette a ribasso (pocket money, scheda telefonica, farmaci e prestazioni sanitarie non coperte dal SSN, intervento del medico a chiamata per visite di primo ingresso e primo soccorso e per altri interventi sanitari complementari al SSN e intervento a chiamata dell'operatore notturno).

Articolo 4

Decorrenza e durata dell'Accordo Quadro

Il presente Accordo quadro ha validità di tre anni a decorrere dalla sottoscrizione, ferma restando la permanenza degli ospiti in ottemperanza alle disposizioni del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo, fatta salva, pertanto, la facoltà della Prefettura - di cessazione anticipata senza oneri al venir meno delle esigenze. Qualora nel periodo stabilito venissero a cessare le esigenze di utilizzazione dei posti di prima accoglienza, l'Accordo si intenderà concluso alla data dell'ultima prestazione fornita, a seguito di comunicazione scritta da parte della Prefettura.

La convenzione attuativa da stipularsi entro il periodo di validità del presente accordo quadro avrà durata di 24 mesi dalla data di sottoscrizione della stessa, salvo rinnovo per un periodo non superiore ad ulteriori 12 mesi, secondo i termini e le condizioni riportati nell'art. 14 del capitolato.



Prefettura di Grosseto

Ufficio Territoriale del Governo

L'offerente è vincolato alla propria offerta per l'intera durata di validità del presente accordo quadro e nei casi e nei limiti previsti dall'art. 120 comma 11 per l'eventuale periodo di proroga tecnica.

Articolo 5

Sostituzione immobili

In casi eccezionali, debitamente motivati e documentati, il gestore potrà proporre la sostituzione di una o più strutture per le quali è intervenuta l'aggiudicazione dell'accordo quadro. La Prefettura - previa adeguata e puntuale verifica delle circostanze che lo richiedono, tenuto conto anche della località ove è ubicata - valuterà a suo insindacabile giudizio, la struttura proposta in sostituzione. Resta inteso che, in caso di sopraggiunta indisponibilità o inidoneità di una o più strutture per le quali è intervenuta l'aggiudicazione dell'accordo quadro, il gestore dovrà assicurare la pronta sostituzione delle stesse, previa autorizzazione della Prefettura che si riserva di valutare l'idoneità dell'alternativa offerta. Nei precedenti casi l'onere del trasferimento è a carico del gestore.

Articolo 6

Garanzia definitiva

A garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente accordo quadro, gli aggiudicatari hanno presentato le seguenti "garanzie definitive", ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023:

Gestore _____ polizza emessa da _____ in data _____ per un importo di _____;
Gestore _____ polizza emessa da _____ in data _____ per un importo di _____;
Gestore _____ polizza emessa da _____ in data _____ per un importo di _____;

Articolo 7

Divieto di pantouflage

L'ente gestore si impegna ad osservare il divieto di pantouflage relativo all'assenza di incarichi, a qualsiasi titolo attribuito ai dipendenti dell'amministrazione, in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21, secondo comma, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82.

PER LA PREFETTURA – UTG

Il Prefetto

PER I GESTORI AGGIUDICATARI

I Legali Rappresentanti